



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 marzo 2014
(OR. en)**

7543/14

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0216 (COD)**

**PECHE 123
CODEC 750
ENV 257**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 10 marzo 2014

Destinatario: Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 812/2004

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 159 final.

All.: COM(2014) 159 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.3.2014
COM(2014) 159 final

2012/0216 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 812/2004**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 812/2004

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio	8 agosto 2012
(documento COM(2012) 447 final - 2012/0216 (COD):	
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	14 novembre 2012
Data del parere del Comitato delle regioni:	nessun parere
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	16 aprile 2013
Data di adozione della posizione del Consiglio:	3 marzo 2014

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

L'obiettivo generale della proposta consiste nell'allineare le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 alle disposizioni del trattato di Lisbona, riclassificando i poteri conferiti alla Commissione in misure aventi natura delegata e misure aventi natura di esecuzione.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

3.1. Osservazioni generali sulla posizione del Consiglio

La Commissione concorda con la posizione del Consiglio, poiché l'accordo politico di compromesso tra il Parlamento europeo e il Consiglio mantiene la riclassificazione dei poteri quale figura nella proposta della Commissione. Il Consiglio ha definito il campo di applicazione dell'atto delegato relativamente ai deterrenti acustici in termini più specifici ai fini di una maggiore chiarezza. La Commissione può accettare tale compromesso. Il Consiglio ha inoltre limitato la durata della delega di poteri a quattro anni in accordo con il Parlamento

europeo. La Commissione può accettare tale limitazione, dato che contiene una clausola di tacito rinnovo.

3.2. Emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura

Il Parlamento europeo aveva introdotto quattro emendamenti, che non mettevano in discussione la riclassificazione dei poteri conferiti alla Commissione. Il più importante di tali emendamenti limitava la durata della delega di poteri a tre anni e introduceva l'obbligo di rivedere il regolamento e presentare una proposta di modifica entro il 31 dicembre 2015. Nel corso delle consultazioni a tre, gli emendamenti del Parlamento europeo sono stati riveduti e negoziati. Di conseguenza, la delega di poteri è stata limitata a quattro anni e l'obbligo di rivedere le disposizioni del regolamento è stata formulata in modo da rispettare il diritto di iniziativa della Commissione.

3.3. Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio e posizione della Commissione a tale riguardo

Il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto di inserire l'obbligo per la Commissione di rivedere le disposizioni del regolamento entro la fine del 2015 e, se del caso, di presentare una nuova proposta legislativa. La Commissione può accettare tale obbligo in quanto protegge il diritto di iniziativa della Commissione e fornisce anche un riferimento allo sviluppo di misure nell'ambito della regionalizzazione, che costituisce un obiettivo chiave della politica comune della pesca.

Il Consiglio ha definito in modo specifico l'ambito di applicazione della delega di poteri relativamente alle specifiche e all'uso di deterrenti acustici. La Commissione può accettare tale definizione ai fini di una maggiore chiarezza.

3.4. Problemi incontrati in sede di adozione della posizione in prima lettura e posizione della Commissione a tale riguardo

Nel corso della finalizzazione dei negoziati è stato raggiunto un accordo sul conferimento di poteri alla Commissione. La Commissione può accettare quanto concordato.

Tuttavia, per quanto riguarda l'obbligo di una revisione del regolamento e di presentare, se del caso, una proposta legislativa generale, la Commissione avverte la necessità di rilasciare una dichiarazione al fine di chiarire la propria posizione.

4. CONCLUSIONI

La Commissione può concordare con la posizione del Consiglio risultata dai negoziati con il Parlamento europeo. Tuttavia, la Commissione avverte la necessità di rilasciare una dichiarazione in relazione all'articolo 7, paragrafo 3, come segue:

Riguardo all'articolo 7, paragrafo 3

La Commissione valuterà se presentare una proposta per un nuovo quadro di misure tecniche, incluse misure di attenuazione intese a ridurre al minimo le catture accidentali di cetacei e di altre specie sensibili e al fine di consentire lo sviluppo di misure apposite adeguate alle specificità delle attività di pesca a livello regionale, se del caso. Una volta raggiunto questo risultato, il regolamento sarà abrogato.